



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
SUOR ORSOLA
BENINCASA



CONVENZIONE
PER ATTIVITA' DI TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE POST-LAUREAM
AI FINI DELL'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO (ALBO A - B)
PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO

Tra

IL SOGGETTO PROMOTORE:

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Dipartimento di Scienze Formative, Psicologiche e della Comunicazione, Corso di Laurea in Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva (L-24) e Corso di Laurea Magistrale in Psicologia (LM-51), con sede in Napoli, via Suor Orsola n. 10, C.F. 80040520639, rappresentato dal Rettore Prof. Lucio d'Alessandro,

e

IL SOGGETTO OSPITANTE:

Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, con sede in Via Sergio Pansini, n. 5 – Napoli CAP 80131, codice fiscale n. P.IVA e C.F. 06909360635, nella persona del Direttore Generale, Avv. Anna Iervolino, come sopra domiciliata per la carica.

Vista

La legge n. 56 del 1989 "Ordinamento della Professione di Psicologo"

Visto

Il D.M. n. 142 del 1998 che reca le norme di attuazione dei principi e criteri, di cui all'art. 18 della legge n. 196 del 1997, sui tirocini formativi e di orientamento

Premesso che

Il D.P.R. n. 328 del 2001 – Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti (e successive modificazioni L. 170/2003) – prevede ai sensi:

- dell'art. 52, per l'iscrizione alla sezione A dell'albo professionale dell'Ordine degli Psicologi, oltre al possesso della laurea specialistica, lo svolgimento del tirocinio della durata di un anno (pari a 1000 ore);
- dell'art. 53, per l'iscrizione alla sezione B dell'albo professionale dell'Ordine degli Psicologi, oltre al possesso della laurea triennale, lo svolgimento del tirocinio della durata di 6 mesi (pari a 500 ore).

Le linee Guida e Raccomandazioni per i Tirocini professionali ex D.M. 270/2004 del 30 gennaio 2009, prevedono che:

- la durata del tirocinio per l'accesso alla sezione **B** sia di 6 mesi continuativi (pari a **500 ore**), da svolgersi successivamente all'acquisizione del titolo di primo livello;
- la durata del tirocinio per l'accesso alla sezione **A** sia di 12 mesi continuativi (pari a **1000 ore**), divisi in due semestri, da svolgersi successivamente all'acquisizione della laurea magistrale; i due semestri devono permettere lo svolgimento di esperienze diverse in riferimento alle aree che caratterizzano il progetto di tirocinio (Psicologia generale e sperimentale; Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni; Psicologia clinica; Psicologia dello sviluppo).

Come disposto dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi (art. 3 - Linee Guida approvate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi nella seduta del 25 settembre del 2015) gli Enti/Aziende pubblici e privati che si candidano ad ospitare i tirocinanti devono possedere i seguenti requisiti:

- presenza delle funzioni e prestazioni di natura psicologica all'interno delle attività svolte dall'Ente/Azienda o da un suo specifico settore;
- la figura di Tutor, scelto dal tirocinante in un elenco predisposto dal Soggetto ospitante, deve essere uno psicologo iscritto da almeno 3 anni alla sezione A dell'Albo degli Psicologi, deve intrattenere con l'Ente/Azienda un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendente, collaboratore o consulente, e deve svolgere attività con la qualifica specifica di psicologo che prevedano un impegno orario idoneo.

Il possesso dei requisiti degli Enti/Azienda verrà verificato periodicamente dalla Commissione Paritetica (ex art.1, comma 2, D.M. 239/92; art. 7, Linee Guida approvate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi nella seduta del 25 settembre del 2015) composta da docenti strutturati presso il Soggetto Promotore e dal Presidente pro tempore del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Campania e/o da uno o più membri aggiuntivi designati dall'Ordine della Regione Campania, nominati secondo criteri disposti dallo stesso Ordine.

I Progetti Formativi devono essere presentati utilizzando la modulistica predisposta dal Soggetto Proponente di concerto con l'Ordine degli Psicologi della Regione Campania.

Si conviene e si stipula per quanto segue

Art. 1

Il tirocinio professionalizzante costituisce requisito indispensabile per l'accesso all'Esame di Stato per l'iscrizione all'Albo degli Psicologi (sezioni A e B) ed è rivolto a laureati dei Corsi di Laurea L-24 e LM-51 dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa.

Il tirocinio professionalizzante è a titolo gratuito e non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio professionalizzante l'attività di formazione è supervisionata da un Tutor scelto dal tirocinante in un elenco predisposto dal Soggetto ospitante.

I professionisti individuati come Tutor dal Soggetto ospitante devono intrattenere con l'Ente/Azienda un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendenti, collaboratori o consulenti e svolgere attività con la qualifica specifica di psicologo che prevedano un impegno orario idoneo.

Per ciascun tirocinante inserito nell'ente ospitante in base alla presente convenzione è predisposto un progetto formativo, contenente il programma di tirocinio, in cui sono indicate le seguenti informazioni:

- a) dati anagrafici del tirocinante;
- b) nominativo del tutor dell'ente promotore e del supervisore dell'ente ospitante;
- c) sede aziendale (stabilimenti, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- d) obiettivi e aree relative a ciascun semestre di tirocinio;
- e) tempi di svolgimento e di presenza nella struttura ospitante;
- f) eventuali facilitazioni previste;
- g) polizze assicurative a carico del Soggetto promotore.

Art. 2

A cura del Tutor del Soggetto ospitante saranno registrate le ore effettivamente svolte dal tirocinante sul libretto-diario di tirocinio rilasciato dall'Ateneo.

Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- c) tenere un comportamento consono alla delicatezza delle funzioni educative;
- d) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio;
- e) seguire e rispettare le indicazioni presenti nel codice deontologico degli Psicologi Italiani.

Art. 3

L'attività di tirocinio professionalizzante prevede:

- per il Corso di Laurea Triennale (L-24), una presenza programmata e continuativa dei laureati presso le strutture ospitanti, per 500 ore complessive, nel periodo marzo-settembre, per l'accesso all'Esame di Stato dell'albo B.
- per il Corso di Laurea Magistrale (LM-51), una presenza programmata in due semestri continuativi dei laureati presso le strutture ospitanti, per 1000 ore complessive nel periodo marzo-settembre, per l'accesso all'Esame di Stato dell'albo A; il tirocinio può essere svolto nello stesso Ente o in due Enti diversi purché venga rispettata la differenziazione dei contenuti e delle attività in riferimento alle aree che caratterizzano il progetto di tirocinio (Psicologia generale e sperimentale; Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni; Psicologia clinica; Psicologia dello sviluppo).

Art. 4

Il Soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L., mediante la speciale forma di gestione per conto dello Stato, ai sensi degli art. 127 e 190 del T.U. n. 1124/65, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. Il Soggetto promotore s'impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle Rappresentanze sindacali aziendali, copia della presente Convenzione e di ciascun Progetto formativo.

Art. 5

Il Soggetto ospitante/supervisore, ai sensi dell'art. 4 del regolamento emanato dall'Ordine Nazionale degli Psicologi), s'impegna:

- a) a rispettare e a far rispettare il progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità) fornendo al tirocinante gli strumenti necessari allo svolgimento dello stesso;
- b) verificare attraverso un costante monitoraggio, l'esperienza svolta da tirocinante aiutandone la comprensione critica e apportando i relativi suggerimenti per integrare o correggere l'esperienza medesima;
- c) esplicitare una funzione didattica integrativa, a partire dagli elementi di valutazione che si evidenziano durante il monitoraggio;
- d) a rilasciare ad ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi e l'attestato con l'indicazione del periodo e delle ore di tirocinio svolte.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, secondo le modalità ed entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento agli estremi della polizza sottoscritta dal Soggetto promotore) ed al Soggetto promotore medesimo.

Art. 6

La realizzazione del tirocinio non comporta per il Soggetto promotore e per il Soggetto ospitante oneri finanziari o di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione o quelli autonomamente decisi dalla struttura ospitante.

Art. 7

La presente convenzione decorre dalla data della deliberazione predisposta dal Soggetto ospitante ed avrà durata triennale e può essere rinnovata su richiesta formale di uno dei due contraenti. Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dalla stessa con un preavviso di almeno tre mesi da ogni scadenza annuale.

Art. 8

I dati raccolti con la presente convenzione sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e per la durata dell'accordo e comunque, nell'ambito delle attività istituzionali del Soggetto ospitante. Titolare del trattamento è il Legale Rappresentante del Soggetto ospitante; Il Responsabile del trattamento dei dati, secondo quanto disposto dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (c.d. "GDPR", *General Data Protection Regulation*), è il legale Rappresentante del Soggetto proponente, nominato con apposito atto.

Art. 9

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia ed in particolare all'art. 18 della L. n. 196 del 24 giugno 1997 e successivo decreto attuativo n. 142/98, al D.P.R. n. 328 giugno 2001, alla L. n. 170 marzo 2003, alla L. n. 56 del 18 febbraio 1989, al D.M. n. 239 del 13 gennaio 1992. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione o applicazione del presente Atto. Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà, in via esclusiva, quello di Napoli.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Per l'Università degli Studi
Suor Orsola Benincasa - Napoli
Il Rettore
Prof. Lucio d'Alessandro**

**Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria
Federico II
Il Direttore Generale
Avv. Anna Iervolino**

